

Codice DB1016

D.D. 10 settembre 2014, n. 258

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Attivita' venatoria all'interno del Comprensorio Alpino di Caccia TO5 (Valli Orco, Soana e Chiusella). Proponente: Comprensorio Alpino TO5. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC/ZPS IT1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso" ed ai SIC IT1110034 "Laghi di Meugliano e Alice" e IT1110057 "Serra di Ivrea".

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 22 maggio 2014 (prot. n. 6823/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente l'attività venatoria all'interno del Comprensorio Alpino TO5.

Con nota prot. n. 9056/DB10.16 del 10/07/2014 è stato richiesto al proponente un'integrazione in merito alla collocazione delle aree di campionamento delle specie gallo forcello e coturnice rispetto ai siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio del CA TO5. La documentazione richiesta è pervenuta con nota prot. n. 9346/DB10.16 del 16/07/2014.

Sul territorio dell'istituto venatorio in oggetto sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- SIC/ZPS IT1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso", istituito ai sensi delle Direttive 92/43/CE "Habitat" e 09/147/CE (già Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") in ragione della presenza di ricche biocenosi legate all'ambiente alpino, tra cui una decina di specie di uccelli di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva 09/147/CE) e mammiferi quali lupo (specie prioritaria) e lince, entrambi negli Allegati II e IV della Direttiva "Habitat";
- SIC IT1110057 "Serra di Ivrea", le cui emergenze naturalistiche sono legate a cenosi forestali di pregio e soprattutto ad importanti aree umide relitte;
- SIC IT1110034 "Laghi di Meugliano e Alice", caratterizzato da numerosi habitat di interesse comunitario e da una ricca erpetofauna.

Rispetto al SIC/ZPS IT1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso", il proponente evidenzia la sua sovrapposizione con l'area protetta omonima e, di conseguenza, il divieto di caccia vigente entro i confini di tale porzione del CA TO5.

Rispetto al SIC IT1110057 "Serra di Ivrea", la sovrapposizione con il territorio dell'istituto venatorio in oggetto è limitata a soli 23 dei 4572 ettari costituenti il sito, mentre il SIC IT1110034 "Laghi di Meugliano e Alice" ricade quasi interamente nel CA TO5.

L'attività venatoria praticata all'interno del CA TO5 prevede il prelievo di camoscio, cervo, muflone, tipica fauna alpina ed avifauna di passo, come da calendario venatorio regionale.

Rispetto ai galliformi di montagna ed alla lepre variabile, la relazione d'incidenza evidenzia come nel CA TO5 i prelievi relativi a queste specie non riguardino in maniera diretta nessuno dei siti della Rete Natura 2000 in oggetto, dal momento che vi sono aree vocate solo all'interno del SIC/ZPS IT1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso", in cui comunque vige il divieto di caccia, come precedentemente rilevato.

Tra le specie ornitiche di particolare interesse per i cacciatori attivi sul territorio del Comprensorio Alpino in oggetto si contano inoltre germano reale, cesena e tordo bottaccio, interessati da un

numero di abbattimenti molto contenuto (tra 2 e 20) nell'ultima stagione venatoria; maggior rilevanza assume il prelievo nei confronti della beccaccia, di cui sono stati abbattuti 133 esemplari nel 2013.

Sono inoltre previsti piani numerici di prelievo per capriolo, cinghiale, volpe e starna.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione",

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno del Comprensorio Alpino TO5, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", che si intende qui integralmente richiamata, ed in particolare a condizione che vengano rispettati i seguenti divieti:

1) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera t) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, per il prelievo del cinghiale in tutti i siti della Rete Natura 2000 di cui all'oggetto è vietato praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;

2) ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera j) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte, è vietato l'utilizzo di munizionamento al piombo all'interno dei SIC IT1110034 "Laghi di Meugliano e Alice" e IT1110057 "Serra di Ivrea".

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera v) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, si raccomanda di registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Vincenzo Maria Molinari